RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 483, CONTENENTE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 40

Provvedimenti sull'istruzione in appello

Il testo dell'art. 356 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove). - Ferma l'applicabilita' della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. "Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione".

Versione in vigore dal 15 ottobre 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile
Estremi	Legge 14 luglio 1950, n. 581
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ratifica-del-decreto-legislativo-5-maggio-1948-n-483-contenente/art-40-provvedimenti-sull-istruzione-in-appello

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it